

ANNO 2023

N. 48 di Registro Scritture Private

COMUNE DI FORLI'

CONTRATTO

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'ATTIVITÀ DI CUSTODIA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RACCOLTE "CICOGNANI", "RINALDI", "ZAGNOLI", "GUDENZI", "SALVIGNI" E "PAVANELLO" – PERIODO 2023 - 2031

ANNOTAZIONI

DATA DELL'ATTO O CONTRATTO	16 MARZO 2023
DENOMINAZIONE DELLE PARTI	COMUNE DI FORLI' e SOCIETÀ PER GLI STUDI NATURALISTICI DELLA ROMAGNA APS
DURATA DEL CONTRATTO	DAL 01/01/2023 AL 31/12/2031
RINNOVO	-POSSIBILE
IMPORTO O VALORE	Previsto rimborso spese documentate di max € 2.000 annui
MENZIONE DELLA REGISTRAZIONE	CASO D'USO ART.4 PARTE II TARIFFA D.P.R.131/86

ESENTE DA BOLLO

Registro Scritture Private n. 48 del 16/03/2023

= COMUNE DI FORLÌ =

CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI CUSTODIA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RACCOLTE "CICOGNANI", "RINALDI", "ZAGNOLI", "GUDENZI", "SALVIGNI" E "PAVANELLO" - PERIODO 2023-2031

In Forlì, nella Residenza Comunale sita in piazza Saffi n. 8

Con la presente scrittura privata da valere e tenere quale pubblico strumento ai sensi di legge, tra i signori:

- BENETTI dr. STEFANO, nato a Mantova il 26/06/1966, domiciliato per la carica presso la Residenza Comunale in Forlì, Piazza Saffi n. 8, che interviene in legale rappresentanza del **COMUNE DI FORLÌ**, codice fiscale 00606620409, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Cultura Turismo e Legalità, nominato dal Sindaco con decreto n. 32 del 30/12/2021, competente alla stipulazione dei contratti dell'Ente in base alla legittimazione conferitagli dall'art. 107, c. 3 lett. c), D.Lgs. n. 267/2000, dall'art. 38, c. 6 lett. b) dello Statuto, nonché ai sensi dell'art. 20, c. 4, del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

e

- FIUMI prof. GABRIELE, nato a Forlì il 27/01/1952, in qualità di Presidente e Legale rappresentante della **SOCIETÀ PER GLI STUDI NATURALISTICI DELLA ROMAGNA APS** (di seguito definita anche Società), con sede legale in Forlì viale Roma n. 18, c.f. 90007670400, iscritta al RUNTS dal 16/11/2022 nella sezione Associazioni di promozione Sociale;

Premesso che:

- con contratto Registro Scritture Private n. 147 del 18/09/2018 è stata stipulata

Stefano Benetti

Gabriele Fiumi

tra il Comune di Forlì e la Società per gli Studi Naturalistici della Romagna una convenzione per la "Valorizzazione delle raccolte naturalistiche" di proprietà comunale, scaduta in data 31/12/2022;

- la Giunta comunale, con deliberazione n. 32/2023 immediatamente eseguibile, ha ritenuto che la Società abbia svolto fino ad oggi in maniera ottimale un lavoro di conservazione dei materiali naturalistici di cui trattasi, ai quali assicura anche le indispensabili operazioni di controllo, isolamento e periodica disinfezione, onde preservarli dai parassiti, e abbia intensificato l'attività di divulgazione a scopo didattico, mediante mostre, incontri pubblici tematici;

- il complesso delle suddette attività riveste un'indubbia utilità e si traduce in un obiettivo vantaggio per il Comune di Forlì, proprietario delle raccolte, vantaggio che rientra nelle finalità d'interesse pubblico volte a garantire un adeguato livello di servizi culturali disponibili per la collettività;

- si è stabilito pertanto, di stipulare una nuova convenzione, secondo lo schema allegato alla suddetta deliberazione, con la Società per gli Studi Naturalistici della Romagna, con cui affidare la custodia delle raccolte naturalistiche "Collezione ornitologica Cicognani", "Collezione malacologica Rinaldi", "Collezione entomologica Zagnoli", "Collezione entomologica Gudenzi", "Collezione entomologica Salvigni" e "Collezione Pavanello" presso i locali di proprietà comunale siti in viale Roma n. 18;

- la convenzione avrà durata di 9 (nove) anni, valida per il periodo 2023/2031, eventualmente rinnovabile per ulteriori anni 3, atteso il proposito di assicurare continuità alla conservazione delle collezioni, con un rimborso spese annue massimo di € 2.000,00.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue.

**Art. 1 – Gestione delle raccolte “Cicognani”, “Rinaldi”, “Zagnoli”,
“Salvigni”, “Gudenzi” e “Pavanello”**




Il Comune di Forlì affida alla Società per gli Studi Naturalistici della Romagna l'attività di custodia e conservazione:

- della raccolta ornitologica denominata “Collezione Cicognani”, di proprietà del Comune stesso in quanto acquisita dal sig. Angelo Cicognani con atto n. 19297 del 4.7.1986, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 892/21041 del 24.4.1986;

- della raccolta malacologica denominata “Collezione Rinaldi”, di proprietà del Comune in quanto acquisita dal sig. Emidio Rinaldi con atto n. 23824 del 21.2.1997, stipulato in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 1477/43076 del 30.10.1996;

- della raccolta entomologica denominata “Collezione Zagnoli”, di proprietà del Comune in quanto acquisita dall'Associazione Naturalisti Forlivesi “Pro Museo” con atto n. 25847 del 18.3.2002, stipulato in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 36/5403 del 29.1.2002, della raccolta denominata “Gudenzi” e “Salvigni”, di proprietà del Comune in quanto acquisita dall'Associazione Naturalisti Forlivesi “Pro Museo” con atto n. 31029 del 13.01.2015, stipulato in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 07.10.2014;

- della raccolta entomologica “Pavanello” di cui all'art. 1 e acquisita dal Comune di Forlì con atto 147 del 18/09/2018, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 315 del 07/08/2018.



Con il presente affidamento il Comune di Forlì richiede alla Società, oltre alla custodia e alla conservazione, anche la valorizzazione delle suddette collezioni.

Art. 2 - Disponibilità dei locali e obbligo del gestore

1. Il Comune di Forlì assicura alla SOCIETÀ PER GLI STUDI NATURALISTI DELLA ROMAGNA, ai fini della custodia e conservazione di cui all'Art. 1, la disponibilità dei locali di proprietà comunale, siti nel fabbricato di viale Roma n. 18 al piano secondo, assegnanti con decisione di Giunta n. 27 del 17/05/2005 e dei locali attigui adibiti ad ospitare la biblioteca di proprietà della Società per gli Studi Naturalistici della Romagna come assegnati con determinazione dirigenziale n. 1384 del 19/07/2016 e per la durata di tempo di cui all'Art. 4 della presente convenzione.


2. Qualora il Comune necessiti di riottenere la disponibilità dei locali, previa ricerca di una soluzione alternativa da parte del Comune stesso e con un preavviso di almeno sei mesi, la Società per gli Studi Naturalistici della Romagna si obbliga a lasciare liberi i locali in questione.

Art. 3 - Obblighi dell'Associazione Società per gli Studi Naturalistici della Romagna

La Società per gli Studi Naturalistici della Romagna si impegna a custodire e conservare, nel modo scientificamente più idoneo e sotto la propria specifica responsabilità, nonché a valorizzare opportunamente, anche a mezzo stampa, in sinergia e collaborazione con le altre realtà museali naturalistiche presenti sul territorio, le raccolte naturalistiche, di proprietà comunale, "Collezione ornitologica Cicognani", "Collezione malacologica Rinaldi", "Collezione entomologica Zagnoli", "Collezione entomologica Salvigni", "Collezione entomologica Gudenzi" e "Collezione entomologica Pavanello".

All'Associazione è fatto obbligo di presentare una relazione consuntiva al 31 dicembre di ogni anno, da cui risultino dettagliatamente le spese affrontate e le iniziative intraprese per la custodia, la conservazione e la valorizzazione dei materiali che ha in affidamento.

Alla Società spetta, infine, l'onere di fornire idonea copertura assicurativa ai beni custoditi, nonché ai rischi di gestione, da stipularsi con un Istituto Assicurativo in grado di offrire sicura garanzia; la suddetta copertura assicurativa deve essere inerente sia al ramo incendi, sia al ramo R.C. ed il massimale minimo non potrà essere inferiore a Euro 55.000,00.




Art. 4 – Durata e rinnovo

1. La presente convenzione ha durata di **anni 9 (nove), valida per il periodo dal 2023 al 2031**. E' eventualmente disdettabile annualmente da ciascuna delle due parti, con un preavviso scritto, di almeno 6 mesi e quindi entro il 30 giugno di ogni anno.



Rimane comunque l'obbligo per la Società di lasciare liberi i locali di cui all'Art. 2 nell'eventualità prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

2. La presente convenzione potrà essere rinnovata per ulteriori anni 3 (tre) ed il rinnovo dovrà avvenire alle medesime condizioni contrattuali oggetto della presente procedura di affidamento iniziale, salve eventuali variazioni migliorative, tali da non comportare alcuna modifica dell'equilibrio economico del contratto a favore dell'operatore economico contraente e previa acquisizione di formale dichiarazione di disponibilità da parte del contraente.



Art. 5 - Obblighi del Comune

La presente convenzione non prevede corrispettivo.

Il Comune di Forlì si impegna a versare annualmente alla Società per gli Studi

Naturalistici della Romagna, nel periodo precisato all'Art. 4, per le spese di custodia, di conservazione e di valorizzazione delle collezioni oggetto della presente convenzione, un importo pari alle spese effettivamente sostenute e documentate per ciascun anno di validità della presente convenzione, a condizione comunque che esse non superino il tetto **massimo di Euro 2.000,00 (duemila//00) annui.**

Ai fini dell'opportuna valorizzazione delle collezioni, il Comune si impegna, altresì, a fornire a proprie spese le utenze e il servizio Internet (con uso limitato esclusivamente ai fini qui previsti) presso la sede di cui all'Art. 2.

Art. 6 - Modifiche della collezione

La Società ha facoltà di incrementare, a nome e per conto del Comune di Forlì, le collezioni, provvedendo alla periodica presentazione dei relativi inventari di acquisizione.

Le acquisizioni, così come ogni altra modifica alle collezioni, saranno disposte dal Comune di Forlì.

Art. 7 – Inadempimenti e controversie

In caso di inadempimento alle obbligazioni assunte col presente atto, si darà piena applicazione alle norme contenute nel Codice Civile.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'esecuzione del contratto, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Forlì.

Art. 8 – Spese contrattuali

Per sua natura il presente atto non è soggetto all'applicazione dei diritti di segreteria e non è soggetto all'imposta di bollo, trattandosi di atto relativo ad attività di Associazione di Volontariato.

Poiché la somma di cui all'art. 5 è assegnata non a titolo di corrispettivo o

contributo, ma di rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate, il presente contratto è da registrarsi in solo caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II allegata al DPR 131/86.

Per la sua natura, alla presente convenzione non si applicano le norme sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge n. 136/2010 e smi, quindi non è acquisito il CIG e versato il contributo all'ANAC, tenuto conto del fatto che non vi è corrispettivo, ma solo rimborso di spese documentate.

La presente convenzione si intende perfezionata alla data di apposizione dell'ultima sottoscrizione.

Letto dalle parti, dalle stesse approvato e sottoscritto, tanto in fine quanto a margine dei fogli non contenenti le sottoscrizioni finali, in segno di accettazione e conferma.

Per IL COMUNE DI FORLÌ

Il Dirigente comunale

Forlì, 16/03/2023

Stefano Beccati

Per la SOCIETÀ PER GLI STUDI NATURALISTICI DELLA ROMAGNA

Il Presidente

Forlì, 9/11/23

Giuseppe Ferri

